

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2942

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI,
MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, GIANCARLO
GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, FEDRIGA, INVER-
NIZZI, MARCOLIN, MOLteni, PRATAVIERA, RONDINI,
SIMONETTI**

Disciplina del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e riforma dell'organizzazione della società concessionaria

Presentata il 9 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio pubblico radiotelevisivo (SPR) è percepito come un marchio di qualità, uno strumento di partecipazione democratica e una precondizione del pluralismo, un mezzo per promuovere la cultura, le arti e le differenti visioni della società. Il SPR rappresenta un elemento fondamentale di democrazia oggi minacciato dalle difficoltà finanziarie. La contrazione delle risorse sta radicalmente cambiando l'ecosistema del sistema dei *media* italiano contraendo gli spazi di dibattito, di approfondimento e di pluralismo. Pertanto, oggi più che mai, sentiamo l'esigenza di una ridefini-

zione della missione di servizio pubblico nell'era digitale. Il SPR nella sua storia ha attraversato diverse fasi critiche: dalla fine del monopolio, al superamento del duopolio pubblico-privato, all'avvento della *pay-tv*, alla *web-tv* e la rivoluzione dei *social media* eccetera. La recente tendenza degli esecutivi di tagliare drasticamente le sovvenzioni alla stampa quotidiana e periodica nonché, all'emittenza radiofonica locale ha evidentemente compresso gli spazi di pluralismo rendendo, di fatto, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI», concessionaria del servizio pubblico, la monopolista di tutte le

risorse che lo Stato destina all'informazione e alla promozione della cultura. Quindi, in un panorama di ristrettezze economiche diventa fondamentale esaltare la capacità del SPR di diffondere informazioni utili, cultura e conoscenza, non solo intrattenimento. Ristrettezze che hanno segnato la nuova tendenza europea di mutare l'assetto gestionale del servizio pubblico orientandolo in mano privata. In accordo con la normativa, come ribadito nell'articolo 1 della presente proposta di legge, il SPR ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione (articolo 43). Concordiamo quindi con la visione per cui si possa caratterizzare come un prodotto del *welfare* europeo, come parte integrante del disegno di politiche sociali volte a promuovere il benessere dei cittadini e a incrementarne la partecipazione democratica. Il Trattato di Amsterdam (1997) e la risoluzione del Consiglio dei ministri europeo (1999) avevano ribadito la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo, invitando gli Stati membri dell'allora Comunità europea a destinare adeguate risorse. A livello europeo il comune denominatore delle emittenti di servizio pubblico è quello di fornire prodotti audiovisivi contraddistinti dall'universalità del contenuto, dall'universalità di accesso, dalla libertà editoriale e dall'alta qualità del servizio. La competizione con le emittenti private ha creato una crisi di identità a cui il servizio pubblico ha risposto con un palinsesto molto più articolato e complesso rispetto al passato, ampliando l'offerta di servizi e di programmi con particolare attenzione e con maggiori risorse per l'intrattenimento.

In Italia il SPR è stato segnato dalla lottizzazione prima e dal consolidamento del duopolio poi. Anche qui, come nel resto dell'Europa, si è verificato un incremento del numero di ore di programmazione e un lento, quanto inesorabile, livellamento delle offerte nei palinsesti. Da qui la considerazione che il servizio pub-

blico dovrebbe riconquistare, proprio in virtù delle sue caratteristiche democratiche e pluraliste, la sua centralità dinanzi al proliferare di un'offerta sempre più settoriale, specialistica e frammentata.

Un'altra caratteristica costitutiva del SPR è la sua trasparenza nei confronti degli utenti che, in alcuni casi, si traduce in strumenti diretti per la verifica e per la bontà dei servizi erogati (ad esempio « Il rapporto delle Promesse » britannico) o con l'esistenza di un organo supervisore designato a rappresentare gli interessi della società in generale e incaricato di valutare l'operato dell'azienda (la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — Agcom). Inoltre, in diversi Paesi tra cui il nostro, la trasparenza è stata inseguita mediante dettagliati contratti di servizio stipulati tra la concessionaria e il Ministero competente. Noi riteniamo che la Commissione parlamentare di vigilanza abbia fatto il suo tempo e che per incrementare la comunicazione tra la RAI e i cittadini sia necessario fare entrare « parti » della società nell'ambito stesso della gestione. Per questo proponiamo l'ingresso nel consiglio di amministrazione di un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

La legge n. 223 del 1990, nell'affidare « preminente interesse generale » all'attività di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, in linea con l'assetto normativo precedente, ha disposto che l'affidamento del SPR fosse affidato, mediante concessione, ad una società per azioni avente totale partecipazione pubblica, identificata nella RAI-Radio audizioni Italia. L'11 giugno 1995, un *referendum* abrogativo proposto dal gruppo parlamentare della Lega nord e dai Radicali, con il 54,9 per cento dei sì ha, di fatto, trasformato la natura stessa della RAI, aprendo al possibile ingresso dei privati nel capitale sociale dell'azienda e decretando così la fine di quanto previsto dalla legge del 1990. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 7 del 1995 che ha dichiarato l'ammissibilità del *referendum*, ha ammesso che « una partecipazione pri-

vata al capitale azionario della RAI non si porrebbe in contrasto con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di società di interesse nazionale riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2461 codice civile, alla concessionaria di tale servizio ». Ad avviso della Corte « tali elementi possono infatti operare indipendentemente dalla qualità pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario, riguardando invece la specialità del complessivo regime giuridico del servizio pubblico esercitato tramite concessionaria: specialità connessa al raggiungimento di quei fini di interesse generale in cui, in ogni caso, non può non ispirarsi lo svolgimento di tale servizio ». Inoltre, nella sentenza n. 284 del 2002, la Corte costituzionale ha ribadito che « il venir meno del monopolio statale non comporta il venir meno della giustificazione costituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, che risiede nella sua funzione specifica, volta a soddisfare il diritto all'informazione ed i connessi valori costituzionali, primo fra tutti il pluralismo, nonché a diffondere la cultura per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese ».

In una direzione di privatizzazione della televisione pubblica è intervenuta la legge n. 112 del 2004, che ha previsto una serie di passaggi per trasformare la RAI in una *public company* ad azionariato diffuso, lasciando lo Stato come azionista di maggioranza. Ma il processo di privatizzazione non si è mai concluso e attualmente la concessione del SPR è ancora affidata alla RAI, nonostante negli anni si sia cercato più volte di trasformare la televisione pubblica per svincolarla da logiche politiche e per migliorare il servizio offerto ai cittadini.

La presente proposta di legge nasce quindi dalla volontà di intervenire sul mercato televisivo liberandolo da vincoli e da regole ormai superati, cominciando a demolire le strutture orfane della lottizzazione.

La riforma del SPR è quanto mai necessaria in questa fase di profonda trasformazione televisiva, con il proliferare dei canali e delle offerte, con l'avvento di altri soggetti all'interno dello scenario televisivo e con l'uso di *internet*. È necessa-

rio ripensare al ruolo che la televisione pubblica dovrebbe svolgere, alla sua missione e alle specifiche modalità di funzionamento. L'attuale trasformazione tecnologica deve necessariamente essere accompagnata anche da una trasformazione normativa, che renda il SPR più efficiente e al passo con i tempi, anche intervenendo sull'assetto organizzativo e gestionale della RAI, partendo proprio da una privatizzazione dell'azienda che vedrebbe comunque lo Stato come azionista di maggioranza. È arrivato il momento di emanciparsi dal vecchio concetto per cui il servizio pubblico è la RAI. Il servizio pubblico è un'altra cosa, il servizio pubblico non è chi lo fa, ma è l'oggetto stesso, quindi il contenuto.

L'articolo 1 definisce proprio cosa si intende per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale: un vuoto normativo che deve essere colmato. L'articolo 2 prevede una riorganizzazione della RAI per allontanare le ingerenze politiche e mettere in atto strategie manageriali in grado di far funzionare al meglio l'azienda senza tralasciare la missione di concessionaria del servizio pubblico. Viene infatti prevista la concessione per dieci anni a partire da maggio 2016 (data in cui cessa l'attuale concessione). Ma entro tale data è prevista la vendita sul mercato del 49 per cento della società, lasciando comunque la quota maggioritaria nelle mani pubbliche. Si prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da sette membri in rappresentanza degli enti locali, delle associazioni dei consumatori, dei dipendenti della RAI e dell'Agcom. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di telecomunicazioni e di cultura eleggono tre membri, fra cui il presidente. Ma la vera novità è che tutti i consiglieri non dovranno aver ricoperto cariche politiche di alcun tipo nei dieci anni precedenti, così come anche l'amministratore delegato che sarà indipendente e slegato da logiche politiche. Il controllo del rispetto dell'attuazione della *mission* pubblica spetterà a un organismo *super partes* come l'Agcom e la Commissione parlamentare di vigilanza sarà soppressa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha fondamento costituzionale nei principi della libertà di parola e nel diritto di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale della Repubblica che, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intendono contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali diffusi attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da un'informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.

3. In particolare, si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e di approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale e dell'Unione europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni e alle condizioni della vita quotidiana del Paese quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali, religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale ac-

compagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e sul funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e all'alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate a promuovere e a valorizzare le lingue, le culture, le identità, la storia, le tradizioni, i costumi e il patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti e di organizzazioni senza scopi di lucro, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; trasmissioni dedicate al tema

del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali nonché, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

d) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

e) i programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore a tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;

f) le produzioni audiovisive italiane e dell'Unione europea: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o dell'Unione europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

ART. 2.

(*Disciplina della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa*).

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della

società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dal termine della concessione in essere, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è soggetta alla disciplina generale delle società per azioni.

3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

4. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della partecipazione di cui al comma 1 deve concludersi entro il 6 maggio 2016.

5. I proventi derivanti dal procedimento di cui al comma 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa formula gli indirizzi generali per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

7. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore televisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, di controllo e di garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

8. Uno dei membri del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; due membri del consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. La nomina dell'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è effettuata dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma

7. Il mandato dell'amministratore delegato dura cinque anni con potere di rappresentanza, autonomia gestionale e poteri di spesa fino a importi massimi di 10 milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del bilancio di previsione.

ART. 3.

(Verifica dell'adempimento dei compiti).

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni della presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nei citati contratti anche attraverso meccanismi di verifica qualitativa-quantitativa.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive

con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

3. Se l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni alle disposizioni del comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali le società deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

ART. 4.

(Abrogazioni).

1. La legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogata.

2. Gli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Gli articoli 48 e 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono abrogati.

€ 1,00



17PDL0030250